



33939-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Giorgio Fidelbo	- Presidente -	Sent. n. sez. 1152
Stefano Mogini		
Massimo Ricciarelli	-relatore-	C.C. - 25/06/2021
Gaetano De Amicis		R.G.N. 14553/2021
Alessandra Bassi		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis)

~~ex~~

, nato il

(omissis)

negli

(omissis)

(omissis)

(omissis)

o, nato il

(omissis)

Avverso l'ordinanza del 07/07/2020 del Tribunale di Catanzaro

visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;

letta la memoria contenente le conclusioni formulate dai difensori, Avv. (omissis)

(omissis) e

(omissis)

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata il 5 marzo 2021 il Tribunale di Catanzaro ha confermato in sede di riesame quella del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro in data 12 dicembre 2019, con cui è stato disposto il sequestro preventivo della società (omissis), intestata a f (omissis), (omissis) e (omissis)] (omissis) (omissis) in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 512-bis e 416-bis.1 cod. pen., contestato al capo Q), che concerne l'ipotesi dell'intestazione fittizia della società a vantaggio di (omissis), al fine di consentire a costui di eludere misure di prevenzione.

2. Hanno proposto ricorso (omissis) | (omissis): (omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) (omissis) tramite i loro difensori.

2.1. Dopo aver riepilogato le fasi della vicenda processuale, nel cui ambito la Corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa nei confronti di (omissis) (omissis), (omissis) per il reato di cui al capo Q), deducono con il primo motivo violazione di legge e omessa motivazione in relazione a specifici motivi di riesame.

Dato conto dell'oggetto della valutazione relativa a misure cautelari reali, segnalano come sia comunque necessario verificare la compatibilità tra la fattispecie legale e quella concreta anche alla luce delle confutazioni e degli elementi offerti dagli indagati.

In particolare si ribadisce l'inidoneità degli elementi forniti dall'attività di indagine e si richiama al riguardo la motivazione della sentenza emessa dalla Corte di cassazione in data 16 luglio 2020.

Il Tribunale era incorso in errore nel confondere le nozioni di ditta e di società e nel ritenere il (omissis) amministratore di fatto della ditta.

Si richiamano i principi elaborati dalla giurisprudenza in merito alla necessità che sia fornita la prova della tracciabilità e/o provenienza dei valori o del denaro dal socio occulto di una società preconstituita.

Nel caso di specie peraltro il Tribunale aveva omesso di considerare la cospicua documentazione prodotta, relativa a atti societari, bilanci di esercizio, modello unico di dichiarazione dei redditi, atti relativi ad interventi del NAS, che davano conto della trasparenza delle vicende che avevano contrassegnato il passaggio dall'originaria ditta individuale alla società e la successiva gestione.

In concreto non era stato riportato alcun elemento indicativo di beni, valori, titoli o quantità di denaro, che fossero stati impegnati nella società del ricorrente (omissis) al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale.



Il Tribunale si era basato solo su generiche e imprecise dichiarazioni di collaboratori di giustizia, prospettando il subentro del (omissis) in un'attività commerciale preesistente, appartenuta ai ricorrenti, ma aveva finito per formulare una motivazione apparente, che non dava conto di elementi concreti in ordine ad apporti provenienti dal (omissis)

Si esaminano di seguito le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (omissis) (omissis) ;, segnalandosi le relative criticità e la loro inidoneità a fornire elementi idonei all'integrazione del reato contestato.

Si contestano inoltre la ricostruzione della vicenda relativa al controllo del N.A.S. di Catanzaro e l'attribuzione di rilievo all'acquisto di olive da una zia di (omissis) al matrimonio di (omissis) all'acquisto di dolci da parte di (omissis) , alla rapina alla (omissis) .

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 321, 273, 195, comma 7, cod. proc. pen., 512-bis e 43 cod. pen.

Il Tribunale non aveva motivato in ordine alla configurabilità in capo ai ricorrenti del dolo specifico della finalità di elusione, non essendo sufficiente dar conto della fittizia intestazione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità, la quale deve essere oggettivamente idonea ad eludere la normativa in materia di misure di prevenzione.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

Il Tribunale si era basato su affermazioni apodittiche a fronte della natura soggettiva dell'aggravante e della necessità che sia attestata la finalità di agevolazione, dovendosi tener conto inoltre del fatto che era stata esclusa in sede di riesame la gravità indiziaria per il reato associativo a carico di (omissis) (omissis) (omissis)

2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione degli artt. 321 e 125 cod. proc. pen.

Era stato segnalato come in sede di esecuzione del decreto genetico fosse stato dato conto della correzione di errore materiale in forza del quale avrebbero dovuto considerarsi incluse nel provvedimento anche altre società del gruppo, oltre alla (omissis) , mentre il Tribunale sul punto aveva ommesso ogni pronuncia.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento con rinvio.

4. I difensori dei ricorrenti hanno inviato memoria, con la quale si ribadiscono gli argomenti a fondamento del ricorso e si aderisce alle conclusioni del Procuratore generale.

5. Il ricorso è stato trattato ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, dovendosi reputare assorbiti gli ulteriori motivi, peraltro non decisivi ai fini del mantenimento della misura reale.

2. In materia di sequestro preventivo deve essere dato conto del *fumus* del reato: ciò implica che, pur senza la necessità di fondare il giudizio su un quadro indiziario qualificato, il fatto debba essere rappresentato sulla base di una plausibile lettura degli elementi acquisiti, da cui possano ricavarsi gli elementi costitutivi del reato ipotizzato (si rinvia sul punto a Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, Gheri, Rv. 278152).

Nel caso di specie viene in rilievo il reato di cui all'art. 512-*bis* cod. pen., essendosi ipotizzato che l'esercizio «Latteria del Sole» facesse capo a società le cui quote erano solo formalmente intestate agli apparenti titolari, cioè gli odierni ricorrenti, essendo l'effettiva titolarità attribuibile al boss ^(omissis), intenzionato ad occultare l'investimento per sottrarsi al rischio di misure ablative.

Il Tribunale ha essenzialmente valorizzato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia ^(omissis) che ha ritenuto in varia guisa riscontrate, dando conto di elementi idonei a confermare la ricostruzione proposta.

3. Va peraltro osservato che il delitto in esame, ipotizzabile, in presenza del necessario coefficiente psicologico, anche nel caso in cui una preesistente realtà imprenditoriale o partecipazioni societarie siano trasferite ad altro soggetto, pur in assenza di un mutamento della titolarità apparente (sul punto Sez. 2, n. 2080 del 6/12/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 274963, secondo cui «Il delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12-*quinq*ues, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è configurabile anche nel caso in cui, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, vengano acquistate di fatto le quote di una società commerciale o di servizi già operativa, lasciandone immutata la titolarità formale in capo a terzi che così vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti»; con riguardo all'acquisizione della veste di socio occulto, Sez. 6, n. 39110 del 16/9/2014,

Bonanno, Rv. 260464), non si fonda sulla mera disponibilità del bene o di un'influenza gestionale su di esso, alla base della quale possono esservi plurime cause, ma sull'effettiva verifica della provenienza delle risorse economiche impiegate per l'acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione (Sez. 6, n. 5231 del 12/1/2018, Polverino, Rv. 272128; in senso analogo Sez. 1, n. 42530 del 13/6/2018, C., Rv. 274024).

4. A fronte di ciò, deve rilevarsi come il *fumus* sia stato ravvisato dal Tribunale sulla base di dati estrinseci, inerenti proprio all'influenza esercitata direttamente o indirettamente dal (omissis) essendo stata inoltre valorizzata la dichiarazione del collaboratore (omissis) | secondo cui l'esercizio era d (omissis) o e i (omissis) e si era ingrandito con i soldi di (omissis)

Sta di fatto che tale riferimento risulta intrinsecamente generico, in quanto non dà conto di come e in che misura il (omissis) avesse effettivamente investito denaro nella società, assumendone la titolarità e lasciando che la stessa restasse fittiziamente intestata al (omissis) dovendosi per contro rilevare come si trattasse di una realtà imprenditoriale che aveva una sua storia e relativamente alla quale la difesa aveva prodotto documentazione volta ad attestare l'evoluzione e la trasparenza delle fasi attraverso le quali la stessa si era nel tempo strutturata.

Proprio sulla base di tali rilievi questa Sezione della Corte di cassazione con sentenza del 16 luglio 2020 ha annullato l'ordinanza del Tribunale che aveva confermato la misura coercitiva applicata a (omissis) | (omissis) per il reato di cui all'art. 512-*bis* cod. pen.

In tale circostanza si è osservato che «*la motivazione dell'ordinanza non chiarisce adeguatamente i presupposti di applicazione della norma dal momento che, in presenza dell'allegazione di elementi documentali attinenti alle vicende societarie ed alla gestione economica della Latteria prodotti dalla difesa dinanzi al Tribunale del riesame, l'ordinanza è del tutto silente. L'ordinanza, ai fini della ricostruzione della natura elusiva delle operazioni sottostanti alla modifica societaria, si è affidata a dichiarazioni di vari collaboratori - talune connotate da intrinseca genericità come quelle di | (omissis) L(omissis). al fine di ricostruire l'operazione economica, in virtù della quale L (omissis) avrebbe investito capitali nell'azienda preesistente e, di conseguenza, la natura fittizia dell'operazione societaria che, creando un mero simulacro, ha realizzato in capo al (omissis) ed ai congiunti la titolarità del soggetto economico, per celarne l'attribuzione al (omissis) Né sono, in tal senso, univocamente conducenti i riferimenti all'ingerimento del (omissis) nella gestione dell'impresa che, anche se provati, non coincidono con la prova della intestazione fittizia e del suo presupposto. In altre parole anche gli interventi del (omissis) evincibili attraverso*

le dichiarazioni rese da (omissis) e da (omissis), non dimostrano che questi sia intervenuto con iniezioni e apporti di capitale nell'impresa. Il giudice del rinvio dovrà, pertanto ricostruire la portata elusiva dell'operazione, sottesa alla modifica delle vicende societarie della " (omissis) " oggetto di contestazione accertando se nell'impresa il (omissis) aveva investito denaro, frutto di proventi illeciti presupposto, questo, ineludibile della ritenuta fittizia intestazione della società in capo all'odierno ricorrente».

Si tratta di valutazione all'evidenza riproducibile nel caso in esame, avuto riguardo all'analogo tenore della motivazione dell'ordinanza impugnata, che parimenti omette di dar conto di elementi specificamente rappresentativi del *fumus* del delitto ipotizzato, in relazione al tipo di concreto apporto riveniente dal (omissis) nella permanenza di una fittizia titolarità, al di là del riscontro, in varia guisa acquisito, della riconducibilità dell'esercizio commerciale alla sua sfera di influenza.

5. Si tratta di un vizio che impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, conformemente alle richieste del Procuratore generale, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro, che darà conto anche della problematica che forma oggetto del quarto motivo di ricorso, riguardante l'asserito errore materiale, in forza del quale avrebbero dovuto considerarsi incluse nel provvedimento anche altre società del gruppo.


P. Q. M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Così deciso il 25/6/2021

Il Consigliere estensore

Massimo Ricciarelli



Il Presidente

Giorgio Fidelbo

